



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **13422/2023**

Oggi **9 maggio 2024** innanzi al dott. Alberto La Manna, sono comparsi:

Per _____ l'avv. (_____) per delega avv.

Per CA AUTO BANK SPA (GIA' FCA BANK SPA) l'avv. _____ per delega avv.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

Parte attrice precisa come da ricorso.

Parte convenuta precisa come da comparsa.

Le parti discutono richiamandosi agli atti.

Il Giudice si ritira per deliberare, autorizzando le parti a non comparire al momento della lettura della sentenza.

Al termine il Giudice, in assenza delle parti autorizzate a non comparire, dà lettura della sentenza ex art. 281 sexies cpc.

Il Giudice

dott. Alberto La Manna



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **13422/2023** promossa da:

_____ con il patrocinio dell'avv. _____ elettivamente domiciliata
in _____ } presso l'avv. _____

ATTORE

contro

CA AUTO BANK SPA (GIA' FCA BANK SPA), con il patrocinio dell'avv.

_____, elettivamente domiciliato in _____ presso il difensore avv.

CONVENUTO

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso *ex art. 281 decies cpc* _____ conveniva in giudizio la CA Auto Bank Spa riferendo di avere stipulato in data 28.10.2013 con la convenuta il contratto di finanziamento n. _____ per l'importo di € 14.285,53 da restituire in 96 rate mensili di € 232,00 ciascuna; che allo scadere della cinquantaquattresima rata, a maggio 2018, il finanziamento veniva anticipatamente estinto; che unitamente al contratto di finanziamento, venivano stipulate le seguenti polizze a tutela del credito: Savadna, con premio unico di euro 200,00 per il servizio di marchiatura fornito da Federperiti Servizi Innovativi Srl, la polizza collettiva n. L.-1055-10-21-133-01 "Caci Life Limited" con premio

unico di euro 785,38 con la compagnia assicurativa Credit Agricole Creditor Insurance, la polizza collettiva n. DLI900000078 “F/I Collisione Top” con premio unico di euro 2.634,15 sottoscritta con la compagnia assicurativa Direct Line; che veniva, inoltre, sottoscritta la polizza collettiva n. DLI900000078 “F/I Collisione Top” per la copertura dei rischi furto totale o parziale, ricorso terzi da incendio, cristalli, eventi naturali e sociopolitici, garanzie aggiuntive, infortuni conducente, collisione; che il tasso soglia previsto per il IV trim. 2013 per i contratti di “credito finalizzato all’acquisto rateale - oltre 5.000,00 €” risultava essere pari al 16,45%; che ai fini della valutazione della natura usuraria del contratto devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione che risultino collegate alla concessione del credito da presumersi in caso di contestualità tra il contratto di assicurazione e quello di mutuo; che le polizze sottoscritte, anche se facoltative, sono collegate al contratto di finanziamento; che il teg ricalcolato risultava essere pari al 24,31%, quindi, superiore al tasso soglia contrattuale del 16.45 % per il periodo di riferimento; che una volta verificato il superamento del tasso soglia devono essere restituiti non solo gli interessi ma tutti gli oneri e spese inclusi nel calcolo del Teg; che anche il Taeg risulta essere stato erroneamente determinato. Chiedeva, pertanto, la condanna della banca convenuta alla restituzione dell’importo di € 9.639,36 o, in subordine dell’importo di € 8426,55.

Si costituiva la banca convenuta, contestando la pretesa avanzata e chiedendone il rigetto. Sottolineava, in particolare, il carattere facoltativo delle polizze in questione come dimostrato anche dal fatto che la stessa attrice sarebbe beneficiaria di tali polizze dalle quali era possibile recedere senza ciò influisse sul contratto di finanziamento.

La domanda proposta è fondata e deve trovare accoglimento.

Pacifica in atti è l’avvenuta stipulazione del contratto di finanziamento con le polizze indicate da parte ricorrente e sopra riportate nonché l’avvenuta estinzione anticipata del finanziamento.

La Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio per cui *“Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo”* (Cass. 30.1.2017 n. 8806, Cass. 24.9.2018 n. 22458).

Tale principio è stato ribadito ancora di recente affermandosi che *“ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presente nel caso di contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del mutuo”* (Cass. 20.8.2020 n. 17466, Cass. 6.8.2021 n. 22465).

Parte convenuta eccepisce che le polizze in oggetto sono espressamente qualificate come facoltative e tale natura sarebbe comunque desumibile dal fatto che nelle stesse la beneficiaria sarebbe la stessa e non la banca con possibilità di recesso dalle polizze stesse senza conseguenze per il finanziamento.

In proposito va osservato che, come già valutato da questo stesso Tribunale, non rileva la definizione contrattuale di “polizza facoltativa”, dovendosi invece valutare se la sottoscrizione della stessa ha costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte. In sostanza, come ripetutamente osservato dall'ABF, occorre accertare la sussistenza di un “rapporto di connessione particolarmente elevato” tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa che consenta di ritenere pienamente soddisfatto l'interesse del finanziatore alla conservazione delle originarie condizioni patrimoniali e finanziarie del debitore e al contenimento del rischio della sua insolvenza.

In proposito, il Collegio di Coordinamento ABF, nella decisione 2017 n. 1187, ha condivisibilmente osservato che *“ragionare in senso contrario, dando esclusivo rilievo al mero dato formale della sua sola qualificazione negoziale, comporterebbe, all'evidenza, la possibilità di ridurre sensibilmente, fino ad escluderla, la portata precettiva della normativa di riferimento (art. 121 Tub; nonché, seppure in una diversa prospettiva, art. 28, d.l. n. 1/2021), pregiudicando di fatto quel <livello elevato (...) di tutela> degli interessi dei consumatori della Comunità, cui il legislatore nazionale è chiamato dalla normativa comunitaria. (cfr. Considerando n. 9, Direttiva 2008/48/CE) e nella cui direzione si muovono anche gli auspici di IVASS e Banca d'Italia per la definizione da parte degli intermediari di <modalità e tempi di offerta atti ad evitare condizionamenti nella negoziazione del finanziamento>Come confermato anche dai risultati degli accertamenti compiuti dalle Autorità di Vigilanza, il ricorso al solo criterio formale determinerebbe infatti un elevato rischio di falsi negativi, connesso alla qualificazione come facoltative di polizze assicurative, in realtà obbligatorie, con conseguente esclusione del relativo costo dal calcolo del Taeg”* (Tribunale di Torino 21.1.2021).

In merito le istruzioni della banca d'Italia del 2009 per la determinazione del TEG al punto C4 n. 5 affermano che il calcolo del tasso deve includere “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad

es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”.

La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che *“ai fini della valutazione circa la natura usuraria di un contratto di mutuo, nel tasso di interesse deve essere conteggiato anche il costo dell'assicurazione sostenuto dal debitore per ottenere il credito, in base all'art. 644, comma 4, c.p.; né, peraltro, assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva”* (Cass. .24.10.2023 n. 29501).

Ai fini dell'inclusione dei costi della polizza assicurativa nel calcolo del TEG, secondo i principi sopra riportati, è, pertanto, sufficiente che tali polizze siano collegate alla concessione del credito. Collegamento per la prova del quale, secondo le stesse indicazioni della Banca d'Italia, è sufficiente che le stesse siano contestuali alla concessione del finanziamento.

Nel caso di specie è pacifica la contestualità della stipulazione delle polizze rispetto al finanziamento e, sulla base dei principi sopra richiamati, le stesse debbono essere, pertanto, incluse nel calcolo del TEG a prescindere dal fatto che siano facoltative o meno (in tal senso si veda anche Corte d'Appello Torino 9.1.2023 n. 3).

La facoltatività indicata nelle polizze non è, in ogni caso, di per sé rilevante, sulla base dei principi sopra riportati, ad escludere che la sottoscrizione delle polizze in oggetto abbia costituito un requisito necessario per l'ottenimento del credito, essendo in merito irrilevante il fatto che beneficiaria delle polizze non fosse la banca bensì la *Fininvest* o che la stessa potesse recedere dalle polizze senza recedere dal contratto di finanziamento. D'altra parte, è lo stesso contratto di finanziamento all'art. 8 che prevede l'obbligo di stipulazione della polizza per furto e incendio e l'art. 3 delle condizioni della polizza intervenuta con Credit Agricole prevede espressamente che la durata della polizza è legata a quella del finanziamento.

L'insieme di tali elementi è tale, pertanto da fare ritenere che la sottoscrizione delle polizze fosse necessaria per l'ottenimento del credito e le stesse devono essere, pertanto, valutate ai fini della determinazione del TEG. A fronte delle evidenze sopra indicate non si ritiene, pertanto, neppure significativo in senso contrario alle conclusioni cui si è pervenuti, il fatto che nel medesimo periodo siano stati proposti modelli di polizza simili agli altri clienti.

Non essendovi specifica contestazione sui calcoli effettuati in merito al valore del TEG per il caso di inclusione di tutte le polizze stipulate, pari al 24,31% a fronte di un tasso soglia del 16,45%, la domanda principale di restituzione della somma dovuta per interessi, costi e spese, pari ad € 9.639,36, deve essere ritenuta fondata e deve essere accolta.

Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice non essendo stata fornita alcuna prova di tale danno, sia nell'an che nel quantum.

Le spese sono poste a carico della parte convenuta per la soccombenza e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

Condanna CA Auto Bank Spa a restituire a _____ l'importo di € 9.639,36, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2950,00 (di cui € 850,00 per fase studio, € 700,00 per introduttiva, € 1400,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.

Torino, 9 maggio 2024

Il Giudice

dott. Alberto La Manna